



**AL CAPO DI STATO MAGGIORE AERONAUTICA**  
**Sig. Generale S.A. Luca Goretti**  
**Viale dell'Università, 4 – 00185**  
**ROMA (RM)**

**OGGETTO:** *Criticità alloggiative presso gli Enti di formazione dell'Aeronautica Militare, con mancata applicazione di norme di rango primario.*

*Signor Generale,*

in ordine alle disposizioni emanate dalla Forza armata circa l'aggregazione del personale - di ogni ordine e grado - presso gli Istituti di formazione, si ritiene che il personale inviato in regime di missione presso l'Ente gestore del corso (Accademia, Scuole di formazione di Firenze, Viterbo, Caserta, Taranto, etc. - ad ogni livello e per ogni categoria/grado di personale da formare) debba soggiacere alla normativa primaria dettata nella materia di che trattasi.

Non sfugge all'attenzione di chi scrive, che la Legge n. 183/2011 - cd. "*Legge di stabilità per l'anno 2012*" - ha previsto che il personale appartenente alle amministrazioni statali, in occasione di missione all'interno del territorio nazionale e fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, sia tenuto a fruire, per "*vitto ed alloggio*", di "*apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza*" ove "*esistenti e disponibili*" e che lo Stato Maggiore della Difesa abbia precisato che sono da considerare idonei all'esigenza gli alloggi APP e ASC (che devono assicurare "*servizi minimi essenziali*"). In particolare, lo stesso personale, può o meglio deve essere aggregato per l'alloggio presso la struttura ospitante, ma solo qualora ricorrano condizioni assimilabili a quelle previste dalla norma di rango primario - ergo l'albergo di categoria spettante (quattro stelle) - elementi che spesso, per non dire sempre, non sono purtroppo riscontrabili nelle strutture della Forza armata e che, nonostante gli sforzi economici per migliorare gli stessi apprestamenti alloggiativi, questi siano ancora lontani dagli *standard* necessari, peraltro già previsti dalla direttiva interna "*SMA LOG - 012*", risalente al 2005.

Si ritiene, infatti, che l'equiparazione in via amministrativa di talune tipologie di alloggi, non rispondenti ai cennati requisiti nelle strutture della Difesa sopra richiamate, non consenta di svuotare lo spirito delle norme vigenti in materia, non da ultimo quelle della fondamentale Legge n. 836 del 8 dicembre 1973, in materia di "*missione*" dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche; norme che sono tese a garantire al dipendente in missione, una struttura di tipo alberghiero o foresteria, quantomeno decorosa, non solo sotto l'aspetto minimale della pulizia, ma anche per ciò che riguarda la fruizione di un alloggio singolo con bagno e di tutti i servizi alberghieri connessi.

L'equiparazione "*sic et simpliciter*" di ogni alloggio ASC/APP *versus* alberghi/foresterie "*quattro stelle*" è al di fuori delle norme vigenti ed ovviamente foriera di malcontento da parte del personale, costretto a subire situazioni che vanno ben oltre il disposto normativo e che, se traggiate anche attraverso la lente del formatore didattico, aprono tutta una serie di considerazioni negative circa la concreta predisposizione del personale ad attività così vitali quali quelle di formazione ed accrescimento culturale e professionale.



La “convivenza” di due (o anche più...) soggetti in un'unica stanza, così come avviene oramai da troppo tempo in Forza armata, come se il personale in questione fosse obbligatoriamente “accasermato”, è senza dubbio al di là della legge e rischia di vedere, da un lato, il propagarsi di ricorsi e, dall'altro, di vanificare lo sforzo formativo, trovando personale demotivato ed alle prese con problemi di quotidiana convivenza forzata, anche in attività di studio.

Per quanto sopra, non trattandosi di attività addestrative e/o operative, nello spirito di concreta e leale collaborazione proprio di questo Sindacato, anche al di là delle legittime considerazioni sopra esposte, si ritiene che il personale, laddove alloggiato presso Ente militare, dovrà, specie durante i corsi di formazione, comunque fruire almeno di camera singola con bagno, ovvero vedersi garantito l'alloggio esterno, attraverso apposite convenzioni (a cura e spese della Difesa), presso strutture alberghiere o similari, al pari di quanto avviene per altre Forze armate (anche per attività operative), le quali non si pongono dubbio alcuno al riguardo e, come peraltro previsto, dalla citata direttiva interna “SMA LOG – 012 ed. 2005”. Le direttive di rango secondario, anche accedendo ad un condivisibile criterio di economicità dell'azione amministrativa, non possono infatti comprimere i diritti di legge e la sfera della *privacy* e del decoro del frequentatore dei corsi, quale che sia il livello gerarchico del corsista. Pare fuori di ogni ragionevole dubbio il fatto che, se da un lato l'alloggiamento “*in campo*” sia più conveniente per l'Amministrazione, non possano per questo solo fatto, essere sacrificati elementari diritti del militare senza che alcuna norma lo preveda. D'altronde le stesse direttive di settore se, da un lato non possono certo abrogare norme primarie, dall'altro, proprio nello spirito di dare concreta attuazione alle stesse, calandole in una realtà sicuramente di difficile sostenibilità economica, auspicano sistemazioni assimilabili alle strutture alberghiere ed, in tal guisa, se è normativamente previsto che il dipendente fruisca di camera singola con bagno, non si comprende perché tale trattamento non debba essere applicato al suddetto personale. In particolare si richiama l'attenzione sul tema, tenendo in debito conto che, fra i frequentatori del corso, vi è spesso del personale ultra quarantenne che, se non altro per l'età anagrafica, meriterebbe maggiore considerazione. Allo stesso modo è del tutto insostenibile ritenere che il frequentatore che non accetti una convivenza forzata con altri colleghi, debba pagare la permanenza nel luogo di missione a spese proprie, con ciò determinando oltre ad un ingiustificato depauperamento delle proprie risorse finanziarie, anche una disparità di trattamento che la situazione originerebbe.

Tale quadro è ovviamente non più accettabile e porta necessariamente a richiedere un preciso e diretto intervento della S.V., teso a valutare se sia effettivamente imprescindibile interesse della Difesa attivare tali attività formative in presenza e, in caso positivo, di adottare, nel rispetto delle norme, gli strumenti adatti a scongiurare tale situazione potenzialmente foriera di malcontenti e contenziosi.

Si rimane a disposizione per un eventuale diretto confronto sul tema, prima che la questione sia posta in altre sedi.

Cordiali saluti.

**Roma, 14 giugno 2023**

**AMUS - Aeronautica  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Guido BOTTACCHIARI**

**Sindacato Militare “AMUS – Aeronautica”  
Via Amaroni, 16 - int. 6  
00126 - Roma (RM)**